



Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

## DELIBERA

N° 31 del 27 Marzo 2017

**OGGETTO:** Ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Potenza - Costituzione in giudizio.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";

**VISTA** la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

**VISTO** in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. n.32/2014;

**VISTO** l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. 5 novembre 2014 n. 32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n. 20 dell'1/06/2016;

**VISTO** il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art. 11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".;

**PREMESSO** che con sentenza n. 1372/2016 – attualmente impugnata – è stata pronunciata sentenza di condanna per ex amministratori e dirigenti del Consorzio, tra cui anche il Geom. Alfredo ROCCO, dirigente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, a definizione del procedimento penale n.620/2008 r.g.n.r. , per il delitto di peculato, con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 2900 del 7.06.2016, con la quale l'Avv. Gaetano BASILE – difensore di fiducia dell'Ente - nel procedimento di che trattasi – ha trasmesso il dispositivo della suddetta sentenza;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 2917 dell'8.06.2016, con la quale il Direttore dell'Ente ha comunicato al dirigente consortile che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 39 dell'8.04.2013, che l'Ente avrebbe valutato la possibilità di conferire allo stesso "incarichi che non comportino la gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, né incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo", stabilendo, nel contempo, che il dirigente venisse posta a "disposizione del ruolo senza incarico" nelle more dell'acquisizione di un apposito parere;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 2940 del 9.06.2016 con la quale il Direttore ha richiesto alla FICEI, apposito parere circa la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 39 dell'8.04.2013, da cui potessero desumersi indicazioni su eventuali incarichi dirigenziali, tra quelli suddetti, che potessero esser conferiti al dirigente consortile, nonché - ricorrendo l'ipotesi dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art.3 D.Lgs. quale fosse la retribuzione spettante;

**VISTO** il parere della FICEI reso dal Prof. Celotto ed acquisito al protocollo consortile al n.3274 del 30.06.2016, in cui si evidenzia la chiara riconducibilità della situazione determinatasi a seguito della definizione del procedimento penale di che trattasi, alle previsioni di cui all'art.3 – comma 2 - primo periodo del D.L.gs. n. 39/2013, dovendosi escludere l'applicabilità di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 in ragione dell'intervenuta interdizione perpetua dai pubblici uffici, che comporta per il dirigente l'inconferibilità permanente di ogni incarico;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n.3390 dell'11.07.2016, con la quale il Direttore dell'Ente, preso atto delle argomentazioni espresse nel suddetto parere, ha disposto la sospensione dal servizio del dirigente consortile, con riconoscimento (in analogia con quanto previsto dall'art. 82 dpr 10.01.1957 n.3, del solo assegno alimentare da determinarsi nella misura del 50% dello stipendio, invitando lo stesso a presentare apposte controdeduzioni entro il termine di dieci giorni;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 3698 del 4.08.2016, con la quale il dirigente consortile ha presentato proprie controdeduzioni e, deducendo l'erroneità e l'antigiuridicità del provvedimento di sospensione per l'inapplicabilità dell'art. 3 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n. 39/2013 agli enti pubblici economici, ha chiesto l'annullamento della suddetta disposizione di servizio, del tutto compromissiva del suo diritto al rapporto dirigenziale, all'immagine ed alla giusta retribuzione;

**ATTESO** che con nota acquisita al protocollo consortile al n.3713 del 4.08.2016 il Direttore, preso atto delle controdeduzioni fornite dal dirigente consortile, ha confermato la propria disposizione di servizio prot. n. 3390/2016;

**VISTO** il ricorso al Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro – acquisito al protocollo consortile al n. 6021 del 18.12.2016, con il quale il dirigente consortile ha chiesto, previa dichiarazione della illegittimità, nullità ed invalidità della disposizione di servizio prot. n.3390 dell'11.07.2016, l'annullamento e/o la disapplicazione della stessa con condanna dell'Ente alla reintegra al posto di lavoro con stesse mansioni e retribuzione, nonché alla condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di sospensione, oltre le spese di giudizio;

**RITENUTA** necessaria la costituzione in giudizio e, pertanto, conferire l'incarico di difensore di fiducia dell'Ente all'Avv. GUARINO Salvatore Paolo c.f. GRNSVT62R10G942G - con studio in Potenza - Via IV Novembre, n.38 - PEC studiogarino@pec.giuffre.it, affinché ponga in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa presunta pari a €. 5.000,00 oltre oneri di legge, per l'intera attività da espletarsi;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.13 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusta Decreto di nomina n.412 del 9/12/2014;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del ricorso al Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro – acquisito al protocollo consortile al n. 6021 del 18.12.2016, con il quale il dirigente consortile Geom. Alfredo ROCCO ha chiesto, previa dichiarazione della illegittimità, nullità ed invalidità della disposizione di servizio prot. n.3390 dell'11.07.2016, l'annullamento e/o la disapplicazione della stessa con condanna dell'Ente alla reintegra al posto di lavoro con stesse mansioni e retribuzione, nonché alla condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di sospensione, oltre le spese di giudizio;
2. di ritenere necessaria la costituzione in giudizio, e, pertanto, conferire incarico di difensore di fiducia dell'Ente, previa convenzione da stipularsi, all'Avv. GUARINO Salvatore Paolo c.f. GRNSVT62R10G942G - con studio in Potenza - Via IV Novembre, n.38 - PEC studiogarino@pec.giuffre.it, affinché ponga in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa presunta pari a €.5.000,00 oltre oneri di legge, per l'intera attività da espletarsi;

3. di imputare la spesa derivante pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge tra i costi "Spese Amministrative e Generali" alla Voce "Spese Legali e notarili" del piano economico, finanziario e patrimoniale previsionale dell'esercizio 2017, nonché la registrazione della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio in corso;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Antonio BOCHICCHIO

**Parere dell'Ufficio Legale:**

Preso atto del ricorso al Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro – acquisito al protocollo consortile al n. 6021 del 18.12.2016, con il quale il dirigente consortile Geom. Alfredo ROCCO ha chiesto, previa dichiarazione della illegittimità, nullità ed invalidità della disposizione di servizio prot. n.3390 dell'11.07.2016, l'annullamento e/o la disapplicazione della stessa con condanna dell'Ente alla reintegra al posto di lavoro con stesse mansioni e retribuzione, nonché alla condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di sospensione, oltre le spese di giudizio, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a €. 5.000,00 oltre oneri di legge, per l'intera attività da espletarsi.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE  
Avv. Roberto CASSANO

Tito li 06.03.2017

**Parere del Dirigente Ufficio Amministrativo F.F.**

Vista la spesa prevista nella presente proposta di delibera ammontante complessivamente a € 5.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi " Spese Amministrative e Generali" alla Voce " Spese Legali e notarili" del piano economico e finanziario e patrimoniale previsionale dell'esercizio 2017, nonché la registrazione della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio in corso.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F.  
Rag. Angelo MARZANO

Tito li 06.03.2017

**Visto del Direttore:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE  
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 27.03.2017